



**TRIBUNALE DI PINEROLO  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pinerolo in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Gianni Reynaud;  
alla pubblica udienza del **14 Luglio 2011**  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**L.R.**, nato a Cahul (Moldavia) il 29/05/1985  
elettivamente domiciliato in \*\*\*\*  
**C.U.I. : \*\*\*\***

- LIBERO CONTUMACE -

con l'assistenza e la difesa dell'Avv. Cristiana BRUNO del foro di Pinerolo – d'ufficio  
-

**IMPUTATO**

in ordine al reato ex art. 14, comma 5 ter, D. L.vo 286/1998, perché senza giustificato motivo si tratteneva in Italia in violazione dell'ordine ex art. 14, comma 5 bis, D. L.vo citato, del Questore di Torino cat. A. 12/1MM datato 30 agosto 2009 e notificato nel medesimo giorno (in esecuzione di decreto prefettizio n. 333/GAB, emesso sempre il 30.8.2009).  
In Inverso Pinasca, in data 8/7/2010

**Le parti hanno concluso come segue:**

**Il Pubblico Ministero:** chiede assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato

**Il difensore dell'imputato:** si associa

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Tratto a giudizio avanti a questo giudice per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica, l'imputato non è comparso al dibattimento ed è stato dichiarato contumace. Svolta la necessaria istruttoria – consistita nell'acquisizione, sull'accordo delle parti ex art. 555, comma 4, c.p.p., della comunicazione notizia del reato e degli allegati - all'udienza del 14.7.2011 il pubblico ministero e la difesa hanno concluso come in epigrafe e il giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del solo dispositivo.

Dalla documentazione acquisita sull'accordo delle parti risulta che in data 8.7.2010 l'imputato – cittadino extracomunitario – fu controllato dai Carabinieri i quali accertarono che, con decreto del Prefetto di Torino del 30.8.2009 e contestuale ordine del Questore di Torino notificatigli in pari data in versione tradotta nella sua lingua madre, egli fu espulso dall'Italia (causa l'omessa richiesta di permesso di soggiorno), con obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Non avendovi ottemperato, l'imputato fu dunque tratto in arresto per il reato in epigrafe e immediatamente liberato dal pubblico ministero, che non intese richiedere alcuna misura cautelare.

Ciò premesso, reputa il giudicante che debba essere accolta la concorde richiesta avanzata dalle parti per la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato

Ed invero, deve osservarsi che il 24.12.2010 è scaduto, per lo Stato italiano, il termine per dare attuazione alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante “norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, pubblicata in G.U. del 24.12.2008, in vigore dal 13 gennaio 2009. A seguito di questione pregiudiziale interpretativa sollevata dalla Corte d'appello di Trento al fine di verificare la compatibilità dell'incriminazione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 con la citata Direttiva, una volta scaduto il termine per la sua attuazione, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 28.4.2011 in causa C-61/11 PPU, affermando che <<la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro,

come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo>>. La conclusione poggia su diverse argomentazioni:

- la necessità di interpretare la Direttiva alla luce dello scopo perseguito, vale a dire quello della <<attuazione di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità>>;
- l'obbligo per gli Stati membri di osservare le norme dettate dalla Direttiva ai fini del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare con possibilità di <<derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4>> e, ferma la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni non incompatibili più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, il divieto di <<applicare norme più severe nell'ambito che essa disciplina>>;
- l'obbligo per gli Stati membri di <<procedere all'allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l'esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell'interessato, detti Stati possono privare quest'ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento...tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio>> e in ogni caso non può superare la durata massima di 18 mesi;
- la notazione per cui <<la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una

gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità>>;

- la possibilità del diritto dell'Unione Europea di incidere anche sulla legislazione penale e le norme di procedura penale degli Stati membri con il con conseguente divieto per costoro di <<applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest'ultima del suo effetto utile>>.

Sulla base di queste linee interpretative, la Corte ha pertanto concluso che <<gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo conformemente all'art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti>>. Si legge, ancora, nella sentenza della Corte, che al giudice nazionale italiano, <<incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo>> tenendo nel debito conto il <<principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri>>.

Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte di cassazione – estendendo la conclusione alla fattispecie di reato di cui all’art. 14, comma 5 *quater*, d.lgs. 268/1998, nella specie *sub iudice* - ha pertanto affermato il principio secondo cui <<l’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva comunitaria 2008/115 (cosiddetta direttiva rimpatri) impone la disapplicazione dell’art. 14, comma quinto *quater*, D.Lgs. n. 286 del 1998 con la stessa incompatibile, il che determina la sostanziale "abolitio" del delitto di violazione dell’ordine di allontanamento volontario dal territorio dello Stato, rilevabile dal giudice di legittimità, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non essere il fatto più previsto come reato>> (Cass., Sez. I, sent. 28.4.2011, n. 22105). In detta pronuncia, richiamando insegnamenti della Corte costituzionale, la Corte di legittimità ha precisato che <<la decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui “i principi enunciati nella decisione della Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di *jus superveniens*, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale”) con portata abolitrice della norma incriminatrice>> (Cass., sent. 22105/2011). Richiamando un proprio, recente, precedente (Cass., Sez. I, sent. 20.1.2011, n. 16521, imp. Titas), la Cassazione ribadisce che <<la pronuncia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo (si trattava del caso Schwibbert) “si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata” (cfr. Corte Cost. nn. 13 del 1985, 389 del 1989, 168 del 1991), così producendo “una sorta di *abolitio criminis*” che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 c.p.p.>> (così, ancora, Cass., sent. 22105/2011).

Sulla scorta di tali insegnamenti – che il Tribunale condivide – deve pertanto concludersi che nessun effetto possa avere, ai fini della presente decisione, la recente modifica normativa introdotta dall'art. 3 d.l. 23.6.2011, n. 89, pubblicato in G.U. n. 144 del 23.6.2011 ed in vigore dal giorno successivo. All'evidente fine di armonizzare il diritto interno con la c.d. direttiva rimpatri, tenendo conto della citata pronuncia della Corte del Lussemburgo, detta disposizione ha sostituito l'art. 14 d.lgs. 286/1998, prevedendo, tra l'altro, e per quanto qui interessa: una nuova modulazione del procedimento di espulsione degli stranieri; la possibilità, nell'ambito di tale nuovo modello, di prescrivere allo straniero, con ordine del Questore, di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni (comma 5-*bis*); la sanzione penale della multa, variamente graduata a seconda dei motivi che sorreggono l'ordine di espulsione, in caso di ingiustificata violazione dell'ordine medesimo (comma 5-*ter*).

Or bene, a prescindere dalla valutazione se sia astrattamente ipotizzabile una sostanziale identità del tipo di illecito tra il reato previsto dalla norma incriminatrice da ultimo menzionata e quello di cui alla stessa disposizione quale vigente all'epoca in cui fu commesso il fatto oggi *sub iudice* (problema negativamente risolto da Trib. Torino, sent. 29.6.2011, in proc. A.G.), reputa il giudicante che non vi sarebbe comunque spazio per l'applicazione della norma penale oggi vigente quale eventuale *lex mitior*. Ed invero, per quanto più sopra osservato, la fattispecie di reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. 268/1998 vigente all'epoca del fatto per cui è processo è stata sostanzialmente abrogata dalla c.d. direttiva rimpatri nel momento in cui sono divenute efficaci nell'ordinamento interno le relative norme, incompatibili con tale previsione, vale a dire il 25.12.2010. E' indubbio, pertanto, che dal quel momento il fatto ascritto all'odierno imputato non era più previsto dalla legge come reato per intervenuta *abolitio criminis* – come la stessa Corte di legittimità ha *medio tempore* ha avuto di affermare - sicché un'eventuale nuova incriminazione dello stesso introdotta a sei mesi di distanza (qualora così dovesse interpretarsi la corrispondente disposizione oggi vigente) non potrebbe che disporre per

l'avvenire. Se così fosse, di fatti, il fenomeno di successioni delle leggi nel tempo avrebbe avuto la seguente scansione: reato punito con pena detentiva sino al 24.12.2010; fatto penalmente irrilevante in epoca successiva e sino al 23.6.2011; reato punito con pena pecuniaria dal 24.6.2011. Dovrebbe, pertanto, farsi pur sempre applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 2, c.p, posto che un fenomeno abrogativo dell'illecito penale seguito da una non contestuale nuova incriminazione dello stesso fatto spezza quella continuità normativa che è invece presupposta dal meccanismo di applicazione retroattiva della *lex mitior*, pena, altrimenti, una inammissibile - ed incostituzionale - retroattività della nuova legge incriminatrice a fatti *medio tempore* privi di rilevanza penale.

**P. Q. M.**

Letto l'art. 530 c.p.p.,

**ASSOLVE**

l'imputato I. R. dall'addebito a lui ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Pinerolo, 14 luglio 2011

IL GIUDICE  
(Gianni Reynaud)